

(N. 312-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Commercio con l'estero

e col Ministro dell'Industria e Commercio

NELLA SEDUTA DEL 9 MARZO 1949

Comunicata alla Presidenza il 12 maggio 1949

Approvazione dei seguenti Accordi conclusi a Roma fra l'Italia e la Svezia il 10 gennaio 1948:

- a) Accordo Commerciale;
- b) Protocollo speciale concernente il regolamento di alcuni pagamenti;
- c) Protocollo di firma;
- d) Scambi di Note.

ONOREVOLI SENATORI. — Il 20 gennaio 1948 è stato firmato a Roma un Accordo commerciale fra l'Italia e la Svezia, inteso a regolare e sviluppare nella misura del possibile gli scambi tra i due Paesi.

Gli articoli 2 e 3 dell'Accordo prevedono l'ingresso rispettivamente in Svezia ed in Italia delle merci originarie o provenienti dall'altro Paese contraente, sino all'ammontare dei con-

tingenti annuali fissati negli allegati nn. 1 e 2, e la concessione di licenze di esportazione per le merci che sono o saranno precluse alla esportazione, sino alla concorrenza delle medesime quantità o valori previsti dagli allegati. La lista delle merci italiane da esportare in Svezia comprende prodotti di cui il nostro mercato dispone in misura rilevante e che pertanto i produttori nazionali trovano conve-

nienza a indirizzare verso mercati stranieri, quali fiori, legumi freschi, frutta fresche e secche, sale da cucina, pellicole per la cinematografia, positive e negative, tessuti di lana e cotone, cappelli, macchine utensili, ecc.

D'altro canto la lista dei prodotti svedesi da importare in Italia è composta nella massima parte da materie prime scarse o non esistenti nel nostro Paese, quali acciai, fili di metallo, spugne di metallo, siderite, magnetite, cellulosa ecc.

Ne segue che l'Accordo in esame presenta le migliori garanzie per assicurare al nostro mercato interno taluni dei prodotti industriali e delle materie prime di cui non disponiamo, mediante lo scambio con articoli e prodotti agricoli largamente esistenti nel nostro Paese, ispirandosi alla fondamentale legge economica che esige per una sana bilancia economica il pagamento delle importazioni a mezzo di esportazioni. L'Accordo prevede al tempo stesso la possibilità di un aumento dei contingenti contenuti negli annessi e l'aggiunta ad esso di nuovi prodotti nonchè l'intenzione dei due Governi esplicitamente espresse nell'articolo 5 di voler abbandonare appena possibile il si-

stema della reciprocità per sostituirlo con le normali transazioni d'esportazione e d'importazioni, proprie dei regimi economici liberi e vitali.

Una Commissione mista composta dai rappresentanti dei due Paesi, dovrà sorvegliare l'applicazione dell'Accordo e formulare tutte le proposte atte a migliorare le relazioni commerciali e finanziarie tra i due Paesi; le disposizioni relative al pagamento degli scambi in regime di reciprocità, tramite il *Clearingnämnden Sveden* e l'Ufficio Italiano dei Cambi, sono contenute in uno degli annessi all'Accordo.

Dall'esame del testo risulta quindi che nel nuovo Accordo commerciale italo-svedese gli interessi delle due parti contraenti trovano una equa tutela ed incoraggiano l'incremento del commercio tra i due Paesi, fonte di maggior benessere e di una migliore distribuzione dei beni. Si propone quindi che il Senato della Repubblica proceda col suo voto favorevole a ratificare il testo dell'Accordo firmato a Roma il 20 gennaio 1948.

CARRARA, relatore.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare ed il Governo a dare piena ed intera esecuzione ai seguenti accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la Svezia, il 20 gennaio 1948:

- a) Accordo commerciale;
- b) Protocollo speciale concernente il regolamento di alcuni pagamenti;
- c) Protocollo di firma;
- d) Scambi di note.

### Art. 2.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.